



Comune di Piaggine

Provincia di Salerno

Piazza Umberto I° - 84065 - Piaggine (SA)
Telefono 0974 - 942014 fax 0974-942721
Web <http://www.comune.piaggine.sa.it> e-mail: comune.piaggine@asmepec.it
Codice fiscale 84001070659 - Partita IVA 01033760651

Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12/01/2017

Oggetto: Definizione linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2017.

L'Anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **DODICI** del mese di **GENNAIO** alle ore **10.30** presso la Sede Comunale in Piazza Umberto I° si è riunita la Giunta Comunale alla presenza di:

				PRESENTE	ASSENTE
1	Avv. VAIRO	GUGLIELMO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	D'ELIA	CARMELO	VICE SINDACO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	PETRONE	NICOLA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza il SINDACO Avv. Guglielmo VAIRO

Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio MARTORANO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione vengono espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile come di seguito riportati:

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
BRUNO Massimo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. NICOLETTI Antonio

Oggetto: Definizione linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art.4, comma 1, lett b) del D.Lgs.n.165/2001 demanda agli organi di governo la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

-che l'art.107 del D. Lgs.n.267/2000 prevede che i dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni si uniformino al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

-che ai sensi dell'art.5 CCNL del Comparto Regioni e Enti Locali 01.04.1999, così come sostituito dall'art.4 CCNL 22.01.2004, l'Ente, la R.S.U. e le OO.SS. firmatarie del Contratto Nazionale medesimo stipulano il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, con le procedure, modalità e tempi ivi previsti;

-che il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiede un nuovo indirizzo politico tale da conferire il giusto respiro strategico e temporale a scelte di rilievo per il funzionamento dell'ente;

-che per consentire di aprire la trattativa integrativa sulle risorse disponibili, sui contenuti e sui valori per passare poi alla stesura di accordi applicativi, si rende necessaria una espressione di indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica e per essa al Presidente della stessa;

TENUTO CONTO che la Giunta Comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore, e dunque formula indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento delle trattative in sede di contrattazione decentrata integrativa, anche alla luce del Decreto n.150/2009 (decreto Brunetta);

-che le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo esplicitati nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco, nonché di fornire indicazioni in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;

VISTO:

-l'art.10, comma 1, del CCNL 1 aprile 1999, circa la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;

-l'art.4, comma 2, lettera a), nel quale si stabilisce che la suddivisione e la destinazione delle risorse annuali decentrate è soggetta a contrattazione annuale;

CONSIDERATO che è necessario attivare la contrattazione collettiva decentrata a livello di ente per l'anno 2017;

-che occorre provvedere all'adozione dell'atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica perché la stessa possa definire la contrattazione;

RILEVATO che le principali questioni di fondo da affrontare in sede di contrattazione decentrata integrativa sono:

1. l'adeguamento delle politiche e degli strumenti di gestione del personale a disposizione dell'ente;
2. lo stretto legame tra competenze, motivazione delle persone e qualità dei servizi offerti;
3. il corretto ed innovativo impiego degli istituti contrattuali sia di nuova istituzione che confermati;
4. la gestione della pluralità di relazioni con le risorse umane;

RITENUTO, a termini degli artt.5 e 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 1 aprile 1999, così come modificato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 22 gennaio 2004, di sintetizzare in un atto di indirizzo le priorità, gli obiettivi ed i criteri generali a cui dovrà riferirsi la delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la stipulazione del Contratto Decentrato Integrativo;

TENUTO CONTO, inoltre, che la L.n.133/08 ha dettato norme più restrittive e rigorose in materia di contrattazione integrativa disponendo altresì con l'art.67 un'intensificazione dei controlli sui contratti decentrati da parte della Corte dei Conti di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, per verificare in particolare, oltre al rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa;

PRESO ATTO che la disciplina relativa al fondo risorse decentrate, in correlazione, con le norme sul contenimento delle spese di personale, è contenuta, in particolare, nel D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e precisamente:

- l'art.9, comma 2/bis, del D.L. 78/2010 stabilisce che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”*;

- l'art.9, comma 17, del D.L.n.78/2010 stabilisce che: *“Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni”*; ma che può aver luogo la contrattazione a livello decentrato o territoriale, pur permanendo anche per il biennio 2013/2014 il “blocco” della contrattazione nazionale per la parte economica (D.P.R.n.122/2013);

PRESO ATTO che dall'anno 2015 non è più vigente il precetto dell'art.9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 convertito in Legge n.122/2010 e successive modifiche, in base al quale - a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna PA non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come stabilito dall'art.9;

-che, tuttavia, ai sensi dell'art.9, comma 2-bis citato, dal 1° gennaio 2015 le risorse annuali destinate al trattamento accessorio sono definitivamente decurtate di un importo pari alle riduzioni in precedenza operate in applicazione della suddetta disciplina;

VISTA la determinazione n.01 in data 10.01.2017 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, con cui vengono quantificate per l'anno 2017 in euro 26.797,78 le risorse decentrate c.d. stabili ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali in data 22.01.2004;

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e preso atto che il D.Lgs.n.150/2009 vi ha apportato importanti modifiche e integrazioni;

VISTI in particolare;

- l'art.5, comma 2, laddove prevede che: *“Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.”*

VISTE, altresì:

- la circolare n.7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui sono stati forniti gli indirizzi applicativi in merito alla contrattazione integrativa. In particolare nella suddetta circolare si conferma che:

1. che la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001, come innovato dall'articolo 57, comma 1, lett.b), del D.Lgs.n.150 del 2009;

2. le disposizioni di cui all'art.65 del D.Lgs.n.150/2009 in merito all'efficacia e all'adeguamento dei contratti decentrati integrativi sono pienamente efficaci;

3. la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della microorganizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (art.40, comma 1, D.Lgs n.165 del 2001);

4. i nuovi contratti integrativi, cioè quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del D.Lgs.n.150/2009, sono soggetti all'applicazione delle nuove regole contenute proprio nel D Lgs.n.150/2009;

5. la norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria non risulta applicabile se non a partire dalla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, poiché tale destinazione presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell'art.40 del D.Lgs.n.165 del 2001, novellato dal D.Lgs.n.150/2009);

- la successiva circolare n.7/2011, con cui si conferma la piena operatività delle disposizioni relative agli obblighi di efficacia e di adeguamento dei contratti decentrati integrativi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 21 novembre 2013 con cui è stato approvato il Regolamento del Nucleo di Valutazione e controllo di gestione e viene, fra l'altro, definito il sistema di misurazione, valutazione e trasparenza delle prestazioni lavorative;

VISTO il Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, approvato con delibera della Giunta Comunale n.32 del 01.04.2014;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attribuzione del compenso per specifiche responsabilità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.33 dell'01.04.2014;

PRESO ATTO:

➤ del C.C.N.L. sottoscritto il 14/09/2000;

➤ del C.C.N.L. per il biennio economico 2000/2001 del 05/10/2003;

➤ del C.C.N.L. per il quadriennio 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 del 22/01/2004;

➤ del C.C.N.L. per il biennio economico 2004/2005 del 09/05/2006;

➤ del C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 del 11/04/2008;

➤ del C.C.N.L. per il biennio economico 2008/2009 del 31/07/2009;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri, di cui all'art.49, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, così come riportati in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

UNANIME nel voto espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto, che si intende integralmente richiamato e trascritto nel presente provvedimento,

1) **DI FORMALIZZARE** gli indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla definizione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017 e in ordine alla conduzione della

trattativa ai fini della sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2017 nell'ambito delle vigenti disposizioni e dei contratti collettivi nazionali e decentrati, nel testo allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI DARE ATTO** che:

- la Delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Commissione Straordinaria;
- l'ipotesi di CCDI dovrà essere trasmessa al Segretario Comunale e al Nucleo di Valutazione Interna per opportuna conoscenza;

3) **DI DARE ATTO** che a termini del vigente contratto di lavoro, una volta raggiunto l'accordo tra le parti, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo viene inviata, con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa dovrà essere trasmessa al Revisore, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione del conseguente parere motivato;

Indi, LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere;

Con separata votazione e all'unanimità;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

Nell'assolvimento dell'attività di negoziazione, finalizzata alla stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, in attuazione delle apposite clausole pattizie recate dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, la delegazione trattante di parte pubblica, e, per essa, il Presidente della stessa, individuato nel Segretario Comunale, orienterà la trattativa agli indirizzi previsti dal presente provvedimento.

La trattativa della delegazione trattante di parte pubblica dovrà essere orientata, innanzitutto, al rispetto della rinnovata normativa in materia di lavoro pubblico (D.Lgs.n.165/2001, D.Lgs.n.150/2009) ed ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dal D.L. 78/2010, come modificati dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015). Dovrà, poi, essere orientata al miglioramento della qualità del lavoro, a fornire nuove opportunità di sviluppo professionale ai dipendenti, a investire su relazioni interne più salde e capaci di produrre significati e valori comuni. L'obiettivo perseguito è quello di riconoscere e far riconoscere gli individui all'interno di un sistema di valori e di regole espliciti e condivisi che ne rafforzino la motivazione al lavoro ed il senso di appartenenza all'Ente.

Attraverso la contrattazione decentrata integrativa, va attivato un sistema di valorizzazione del personale fondato sui seguenti elementi:

- una chiara esplicitazione a monte, dei contributi quali-quantitativi attesi dal prestatore di lavoro;
- una corrispondente esplicitazione del sistema di ricompense che l'ente è in grado di garantire;
- una corretta metodologia di rilevazione delle prestazioni rese, del grado di accrescimento della professionalità e del contributo fornito al miglioramento dell'ente;
- una definizione delle regole e delle modalità di correlazione tra risultati conseguiti e quadro delle ricompense.

Il fondo per le risorse decentrate deve essere utilizzato quale "budget complessivo per le politiche delle risorse umane dell'Ente" comprendente le diverse componenti relative alla retribuzione accessoria stabile e variabile.

La contrattazione decentrata integrativa dovrà dedicare le risorse finanziarie disponibili per:

- riqualificare la spesa per il personale (promozione di una logica di investimento);
- introdurre una logica di scambio (valorizzazione della persona contro risultati di ente);
- perseguire il valore dell'equità (correlazione contributi-ricompense);
- correlare le politiche retributive e lo sviluppo degli incentivi al raggiungimento di obiettivi e risultati ed al valore della equità (correlazione contributi/ricompense) per introdurre elementi di "competizione regolata".

Il contratto decentrato integrativo affronterà i temi della qualità della vita lavorativa e del benessere sul posto di lavoro, con attenzione a favorire le condizioni per un ambiente stimolante, capace di rispondere alle esigenze dei lavoratori e di offrire adeguati spazi di autonomia e riconoscimento. Gli aspetti critici da prendere in considerazione sono i seguenti:

a) **Rispondere alla domanda di personalizzazione**, valorizzando la specificità dei singoli lavoratori, sia rispetto alle responsabilità assunte ed alle prestazioni effettivamente rese, sia rispetto al potenziale in loro possesso.

b) **Costruire identità professionale e senso di appartenenza**, attraverso una più stretta relazione con l'organizzazione, la maggiore consapevolezza della rilevanza del proprio lavoro, la costruzione di valori condivisi, la condivisione degli obiettivi;

c) **Correlare la motivazione del personale e la propensione al cambiamento dell'Amministrazione**, sviluppando l'innovazione attraverso il coinvolgimento dei lavoratori, favorendo la flessibilità operativa e la responsabilizzazione individuale.

Per la ripartizione del fondo incentivante anno 2017, si provveda nel rispetto dei seguenti principi:

- a) promozione della produttività dei dipendenti, ancorata al riscontro, accertato dal sistema di valutazione, di apprezzabili risultati aggiuntivi rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;
- b) mantenimento dell'Area delle Posizioni organizzative, di cui agli artt.8 e segg. del CCNL 31/3/1999 e 17, comma 2, lett.c) CCNL 01/04/1999, considerate dall'Ente come indispensabile strumento per un'organizzazione moderna ed efficiente e del relativo finanziamento consolidato;
- c) divieto di attribuzione generalizzata di compensi accessori per la produttività sulla base di meri automatismi;
- d) finanziamento delle indennità previste dalla contrattazione nazionale sulla base di effettive esigenze legate alla realizzazione del programma amministrativo dell'Ente;
- e) verifica della possibilità di disporre ulteriori progressioni economiche orizzontali, sulla base di criteri selettivi esclusivamente meritocratici di valutazione del dipendente, incrementando l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, alle condizioni previste dall'attuale contrattazione nazionale.

Ne consegue che:

- una quota del fondo dovrà essere destinata per la corresponsione dell'indennità di rischio di cui all'art.37 del CCNL 14.09.2000 e art.41 del CCNL 22.01.2004 e per la corresponsione dell'indennità di disagio di cui all'art.17, comma 2, lett.e) del CCNL 1.4.1999;
- una quota dovrà essere destinata al pagamento delle indennità di reperibilità e maneggio valori, secondo la disciplina prevista nei C.C.N.L. e nella contrattazione decentrata;

I responsabili di Area, altresì, predisporranno, di concerto con il Sindaco e gli Assessori di riferimento, eventuali progetti di produttività che tengano conto dei programmi e degli obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare nel corso dell'anno 2017 e che dovranno essere sottoposti all'esame ed alla approvazione dell'organo esecutivo.

E' da svolgere una verifica per accertare se una quota del fondo potrà essere destinata per l'attribuzione delle indennità, volte a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art.17, comma 2, lett.f) del CCNL 1.04.1999.

L'operato della Delegazione trattante dovrà essere rispettoso delle modalità con cui si deve svolgere il confronto tra le delegazioni trattanti, attenersi alle materie demandate dal CCNL alla contrattazione decentrata, in coerenza con le finalità e gli obiettivi definiti sia nel CCNL che in specifiche norme di legge.

^^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Avv. Guglielmo VAIRO

Il Segretario
Dott. Antonio Martorano

La presente deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente ed all'Albo on-line sull'indirizzo web <http://www.comune.piaggine.gov.it> in data 12/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
- È stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 12/01/2017

Data 12/01/2017

Il Dipendente Incaricato alla Pubblicazione
Bruno Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/01/2017

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267
- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267

Data 12/01/2017

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Martorano